

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1852 del 23/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 intestata a FAETI S.R.L. per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1921 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 intestata a FAETI S.R.L. per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2016;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-806 del 14/02/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/05/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6022 del 20/11/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/05/2019.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 01/08/2019 acquisita al PG/2019/121250, da FAETI SRL nella persona di Faeti Alberto in qualità di Legale Rappresentante, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'ALLEGATO A dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata;

Atteso che in data 05/08/2019, la stessa Ditta ha inviato comunicazione di modifica non sostanziale acquisita da Arpae al PG/2019/123014, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale, di cui all'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata (cessazione dello scarico);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alle domande, depositata agli atti d'ufficio;

Ritenuto di accorpate in un unico procedimento le modifiche presentate in data 01/08/2019 ed in data 05/08/2019;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2019/130177 del 20/08/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione delle comunicazioni presentate dalla Ditta, con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 01/10/2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/150231;

Atteso che con nota Arpae PG/2020/11220 del 23/01/2020, sono state richieste ulteriori integrazioni, in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Atteso che con la stessa nota, viene specificato anche che relativamente alle acque reflue domestiche, viste le integrazioni prodotte in data 01/10/2019, trattasi di fatto di modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in essere;

Dato atto che in data 21/02/2020, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita al PG/2020/28464;

Atteso che, per quanto sopra esposto, la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente (modifica sostanziale);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'ALLEGATO A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente (modifica non sostanziale);
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in corpo idrico superficiale di cui all'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente (cessazione dello scarico).

Atteso che in data 17/03/2020, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PG/2020/41750;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/10/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 2919 del 07/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/52644 del 08/04/2020, rettificato in data 09/04/2020 con Atto Prot. Com.le 3008 acquisito da Arpae al PG/2020/53214 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato C e Relativa Planimetria;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016, avente ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5."*; rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2016, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- sostituzione del vigente ALLEGATO C e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO C e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- eliminazione dell'ALLEGATO B.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il Rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016**, avente ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/08/2016, **come segue**:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- sostituzione del vigente ALLEGATO C e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO C e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- eliminazione dell'ALLEGATO B.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sarsina in data 11/08/2016 prot. n. 31981, aggiornata in data 14/05/2018 prot. n. 21418, e con l'Autorizzazione Unica (art. 7 D.P.R. 160/10) n. 40/2018 del 21/11/18 prot. n. 50452.

Con PEC del 01/08/2019, acquisita al protocollo PG/2019/121250, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera prevede:

- in generale una ristrutturazione aziendale che comporta lo spostamento di processi produttivi all'interno del capannone con la liberazione di una parte del capannone che verrà ceduta ad un nuovo proprietario;
- la disconnessione ed eliminazione delle emissioni N. 3 "Caldaia per lavametalli" e N. 5 "Esalatore" indicate ai punti 1. e 2. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopraccitata;
- la disconnessione ed eliminazione delle emissioni N. 2 "Macchina lavametalli", N. 7 "Vasche con soluzioni acide", N. 8 "Vasche con soluzioni alcaline" e N. 9 "Apparecchiatura asciuga pezzi" indicate al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopraccitata;
- lo spostamento in altra posizione dello stabilimento degli impianti di cui alle emissioni N. 4 "Cabina di verniciatura" e N. 6 "Forno di appassimento", al momento non utilizzati.

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, si ravvisa comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle citate emissioni N. 3 "Caldaia per lavametalli" e N. 5 "Esalatore" indicate ai punti 1. e 2. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione";
- eliminazione delle citate emissioni N. 2 "Macchina lavametalli", N. 7 "Vasche con soluzioni acide", N. 8 "Vasche con soluzioni alcaline" e N. 9 "Apparecchiatura asciuga pezzi" dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione";
- modifica della prescrizione 3. relativa all'obbligo di eseguire un monitoraggio alle emissioni N. 2, 4 e 6, tenendo conto che l'emissione N. 2 viene eliminata e che le emissioni N.4 e 6 oggetto di spostamento sono attualmente non utilizzate, precisando che dovrà essere comunicata la riattivazione delle emissioni N. 4 e 6 e che successivamente dovrà essere eseguito un monitoraggio entro 30 giorni;
- eliminazione delle prescrizioni 4. e 6., in quanto relative alle emissioni N. 7, N. 8, N. 9 e N. 2 che vengono eliminate;
- eliminazione dei punti c) e d) della prescrizione n. 9. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", inerenti agli obblighi di annotazione relativi rispettivamente all'impianto di abbattimento a carboni attivi ed ai consumi di tetracloroetilene di cui alla emissione N. 2, in quanto tale emissione viene eliminata.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della autorizzazione n. 753 del 07/12/2007, prot. n. 105419/07, e dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Sarsina in data 11/08/2016 prot. n. 31981, aggiornata in data 14/05/2018 prot. n. 21418, e con l'Autorizzazione Unica (art. 7 D.P.R. 160/10) n. 40/2018 del 21/11/18 prot. n. 50452, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 01/08/2019 PG/2019/121250, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di minuteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – PULITURA MECCANICA

Impianto di abbattimento: ciclone + filtri a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 4 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: abbattitore a umido + pannelli in fibra di vetro

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. 6 – FORNO DI APPASSIMENTO

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto

specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta dovrà comunicare **preventivamente** la data di riattivazione delle **emissioni N. 4 e 6**, attualmente non utilizzate, tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it). **Entro 30 giorni** dalla data di riattivazione di tali emissioni, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio analitico delle **emissioni N. 4 e 6** (esistenti ma precedentemente al rilascio dell'AUA non assoggettate al rispetto di valori limite). **Entro un mese** dalla data dei monitoraggi la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
4. Relativamente alla **emissione N. 1**, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione indicato al precedente punto 1. ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alle emissioni per il parametro Polveri Totali, che sono sostituiti dall'installazione di pressostati differenziali su ciascun filtro, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri a maniche con pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 6. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
5. I monitoraggi periodici annuali per le **emissioni N. 4 e N. 6** sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di prodotti vernicianti a solvente (validati dalle relative fatture di acquisto) e dei giorni di utilizzo di tali prodotti sul registro di cui al successivo punto 6. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a 20 kg/g di prodotti vernicianti a solvente pronti all'uso e comunque complessivamente non superiori a **1.100 kg** all'anno.
6. Relativamente alla **emissione N. 4** si prescrive quanto di seguito indicato:
 - a) l'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
 - b) la portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina, deve essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4/0,6 m/s.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a) dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b) dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, come richiesto al precedente punto 4;
 - c) dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i consumi di prodotti vernicianti a solvente e i giorni di utilizzo di tali prodotti, impiegati negli impianti di cui alle **emissioni N. 4 e N. 6**, come richiesto al precedente punto 5.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Vista l'autorizzazione n. 307 del 19/11/2018 a nome Sig. FAETI ALBERTO, legale rappresentante della ditta FAETI S.R.L. (P. IVA 02000710406), rilasciata ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 per lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato ad laboratori artigianali ed abitazione del custode sito in SARSINA (FC), LOC. TURRITO, VIALE DEL LAVORO n. 5;

Dato atto che la ditta FAETI S.R.L. ha inoltrato comunicazione di modifica non sostanziale all'AUA n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016 e successivi aggiornamenti n. DET-AMB-2018- 806 e n. DET-AMB-2018-6022 alla competente Arpae e che tale modifica riguarda anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose in corpo idrico superficiale (cessazione di scarico), come da avvio di procedimento pervenuto a questo Comune in data 04/09/2019 – prot. com. n. 7980;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la L. R. 21/04/1999 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003 n. 1053;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Visto il parere favorevole di Arpae – ST pervenuto in data 25/03/2020, acquisito al prot. com.le n. 2627

CARATTERISTICHE

- DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO:	FABBRICATO COMPOSTA DA: LABORATORIO ARTIGIANALE
- POTENZIALITA' DELL'INSEDIAMENTO:	N. 4 A.E.
- RECETTORE DELLO SCARICO:	FOSSO INTERPODERALE
- TRATTAMENTO:	2 DEGRASSATORI DA 10 A. E. (VOL. = 500 LT); 2 FOSSE IMHOFF DA 10 A. E. CIASCUNA (VOL. SED. = 500 LT – VOL. DIGES. = 2000 LT CIASCUNA); 1 FILTRO AEROBICO DA 20 A. E. (VOL.= 13,40 MC – H. = 1,47 ML.); SEDIMENTAZIONE FINALE CON FOSSA IMHOFF DA 9 A. E. (VOL. SED. 450 LT – VOL. DIGEST. = 1800 LT).

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni

superficiali.

2. I pozzetti d'ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori **dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico.
4. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. **I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.**
5. La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione fra il monoblocco fossa Imhoff + filtro batterico e la seconda fossa Imhoff.
7. Il filtro batterico aerobico dovrà essere dotato di torrino di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante.
8. Qualora il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un **sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.**
9. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.